

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Regolamento inerente l'edilizia leggera pertinenziale

DATA Marzo 2014

IL SINDACO

PAOLA GAMBA

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Arch. VIVIANA CORNA**

PROGETTISTA

Arch. ROSELLA SEREN ROSSO
Via Torino, 31
Cuornè (TO)
studioarcrosso@tiscali.it

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE DABRAIO

Premessa

Il presente provvedimento disciplina una serie di interventi edilizi leggeri riconducibili al concetto di pertinenza.

Si intendono per pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". Devono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere connesse all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale, siano prive di valore venale e autonomo.

La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito se non collegato all'edificio principale senza subire modificazioni fisiche.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale, funzionale integrativo all'organismo originario e non separabile da questo.

1) Norme generali

Le opere oggetto del provvedimento devono rispettare i seguenti requisiti:

- (1) non siano causa di limitazione ai diritti di terzi
- (2) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità
- (3) non siano in contrasto a norme di sicurezza
- (4) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada
- (5) non alterino il decoro degli edifici e degli spazi pubblici e privati
- (6) siano rispettate le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile nella disciplina delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà e sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini
- (7) devono essere realizzate con materiali a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni aventi caratteristiche di leggerezza, solidità, consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici tale da garantire la stabilità e sicurezza strutturale. Sono permessi esclusivamente materiali e strutture leggeri quali legno, materiali metallici, pvc, sono esclusi materiali e strutture in cemento e calcestruzzo anche se solo appoggiati al suolo.
- (8) le strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi
- (9) non devono costituire barriera architettonica
- (10) nell'ambito dei luoghi sottoposti a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, nell'ambito delle zone vincolate ai sensi dell'art. 24 L.R.56/77 e s.m.i., nelle fasce di rispetto stradali e dei corsi d'acqua è vietata l'installazione degli elementi oggetto del presente regolamento
- (11) devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata dell'edificio e dell'impianto urbano di cui fanno parte, non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, non possono essere installate in modo da coprire o danneggiare gli elementi architettonici e decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
- (12) La superficie delle installazioni del presente regolamento non rientrano nei conteggi della superficie copribile massima ammissibile dei lotti sulle quali le stesse insistono.

3) Titoli abilitativi e procedure

I titoli abilitativi necessari per realizzare le strutture di cui al presente regolamento saranno per:

Strutture a pantografo o a chiocciola: Denuncia di Inizio Attività

Mini costruzioni prefabbricate in legno, metallo o pvc – cassette da giardino:

Comunicazione di Inizio Lavori corredata da relazione illustrativa redatta da tecnico abilitato

Pensiline e tende retrattili: Comunicazione di Inizio Lavori

Gazebo e pergolati: Denuncia di Inizio Attività

Dehors permanenti: Permesso di Costruire

La documentazione da allegare al progetto è quella stabilita dalla normativa vigente per i relativi titoli abilitativi.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

Nelle zone sottoposte a vincoli ai fini della fattibilità degli interventi è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta a tutela del vincolo.

La realizzazione di tutti gli interventi sopra citati senza il necessario titolo abilitativo costituisce abuso edilizio ed è perseguito ai sensi della normativa vigente.

4) manutenzione

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione e alla pulizia dell'opera con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

5) Classificazione delle strutture pertinenziali

Strutture a pantografo o a chiocciola

Mini costruzioni prefabbricate in legno, metallo o pvc – cassette da giardino

Pensiline e tende retrattili

Gazebo e pergolati

Dehors permanenti

5.1) Strutture a pantografo o a chiocciola

(5.1.1) si intendono le strutture realizzate con telaio in ferro, acciaio, legno, pvc, alluminio brunito, leghe metalliche centinate anche come tensostruttura con tela impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi o ad area sosta per carico e scarico merci.

(5.1.2) modalità di intervento:

Nelle zone R1 ed R3 non è consentita la realizzazione di tali strutture.

Nelle zone R2 e nelle zone agricole è consentita l'installazione di una sola struttura per ogni fabbricato e giardino e/o cortile (devono coesistere almeno due condizioni).

Il numero di installazioni di strutture a pantografo o a chiocciola e il limite di superficie coperta massima ammissibile, nel caso di fabbricati condominiali o complessi di case in aderenza è riferito all'intero condominio o complesso e non alle singole unità immobiliari. Il limite di superficie coperta dalla struttura a pantografo o a chiocciola non potrà essere superiore al 10% della superficie coperta definita dall'immobile principale, comunque tali opere non potranno superare un'estensione del 5% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile principale e con un limite massimo di mq 15,00.

L'altezza massima, calcolata al punto più alto della struttura, non potrà essere superiore a m. 3,00.

La struttura dovrà essere posizionata nella parte retrostante dell'immobile principale.

Nelle aree industriali ed artigianali sarà possibile coprire il 20% della superficie coperta dall'edificio principale e, comunque tali opere non potranno superare un'estensione del 20% della superficie scoperta di pertinenza con un limite massimo di mq 100,00 ed un'altezza, calcolata al punto più alto della struttura, di m. 4,00.

Le strutture a pantografo o a chiocciola dovranno comunque essere realizzate nel rispetto dei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, del Codice Civile, delle norme igienico sanitarie vigenti, del Codice della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

(5.1.3) ubicazione

Le strutture potranno essere poste in aderenza al fabbricato principale o a una distanza come dettata dalle norme del Codice Civile. In ogni caso dovranno essere posizionate in modo da rispettare eventuali assi di simmetria e la linea dominante della struttura principale. In ogni caso i principali assi longitudinali e trasversali della struttura a pantografo o a chiocciola dovranno essere paralleli a quelli della struttura principale.

Si può derogare la distanza dal confine purchè sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante.

(5.1.4) struttura

Per quanto concerne la struttura portante questa dovrà essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, tale da garantire la stabilità e sicurezza strutturale e potrà essere realizzata in ferro, acciaio, legno, pvc, alluminio brunito, leghe metalliche con coloritura non lucida in modo che si rispetti la tipologia costruttiva dell'edificio d'appoggio e/o fronteggiante, nonché il contesto ambientale.

Sono vietati materiali metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, alluminio non verniciato o elettrocolorato.

Il colore delle tele dovrà essere di tonalità sobria, adeguato alla facciata e al colore delle strutture di chiusura delle aperture, e dovrà riferirsi alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale. Le tele dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi e impermeabili tali da evitare la formazione di muffe

Per il posizionamento delle strutture è consentita l'installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinte in colore grigio piombaggine o brunito, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Le pedane dovranno essere posizionate esclusivamente sotto la superficie della struttura e, in modo tale da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili. Il piano pavimento delle pedane potrà essere, al massimo, rialzato di cm 20 dal piano di campagna.

La restante superficie dovrà essere permeabile e quindi trattata a verde o distesa di ghiaio, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche ad evitare sovraccarichi della rete fognaria. Nel caso in cui l'installazione venga realizzata su una preesistente superficie pavimentata si dovrà comunque provvedere un rapido deflusso delle acque meteoriche.

5.2) Mini costruzioni prefabbricate in legno, metallo o pvc – cassette da giardino

(5.2.1) Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno, metallo o pvc atte a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi agricoli o da giardino o per il gioco di bambini, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante pedana.

(5.2.2) modalità di intervento:

Le mini costruzioni prefabbricate in legno, metallo o pvc – cassette da giardino si possono posizionare in tutte le zone R, R2, R3 ed agricole

Nelle zone R1, R2, R3 è consentita l'installazione di una sola struttura per ogni fabbricato e giardino e/o cortile. Negli interventi in condominio o complessi di case in aderenza (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al primo approvato in quel fabbricato.

Pertanto nel progetto dovrà essere specificato se l'intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato. In caso positivo, dovrà essere prodotta apposita delibera dell'assemblea di condominio che approva la tipologia e assume l'impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi. In caso contrario, l'intervento dovrà conformarsi alle caratteristiche dell'elemento già realizzato da dimostrare mediante adeguata documentazione fotografica.

(5.2.3) ubicazione

Le strutture potranno essere poste in aderenza al fabbricato principale o a una distanza come dettata dalle norme del Codice Civile. Si può derogare la distanza dal confine purchè sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante.

(5.2.4) struttura

Tali strutture dovranno essere realizzate con legno, metallo color legno o pvc color legno e fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con legno eventualmente rivestito con guaina impermeabilizzante, vetro, metallo color legno, policarbonato trasparente (è escluso la vetroresina o il metallo di tipo ondulato).

Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma comunque con una superficie massima coperta non superiore a mq. 6,00. L'altezza massima misurata al colmo della copertura non potrà essere superiore a m. 2,50.

La sporgenza della copertura non dovrà essere superiore a m. 0,50.

Non è ammessa alcuna destinazione d'uso diversa da ricovero attrezzi agricoli o da giardino o per il gioco di bambini, quale ad esempio lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza.

In nessun caso è ammessa la presenza continuativa di persone all'interno.

Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario).

Per il posizionamento delle strutture è consentita l'installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinte in colore grigio piombaggine, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Le pedane dovranno essere posizionate esclusivamente sotto la superficie della struttura e, in modo tale da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili. Il piano pavimento delle pedane potrà essere, al massimo, rialzato di cm 20 dal piano di campagna.

La restante superficie dovrà essere permeabile e quindi trattata a verde o distesa di ghiaio, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Nel caso in cui l'installazione venga realizzata su una preesistente superficie pavimentata si dovrà comunque provvedere un rapido deflusso delle acque meteoriche.

5.3) Pensiline e tende retrattili

(5.3.1) si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste sopra aperture quali porte e finestre o copertura di balconi.

(5.3.2) modalità di intervento

Le pensiline e tende retrattili si possono posizionare in tutte le zone del territorio comunale.

(5.3.3) ubicazione

Gli interventi devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro delle abitazioni.

Negli interventi in condominio o complessi di case in aderenza (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al primo approvato in quel fabbricato.

Pertanto nel progetto dovrà essere specificato se l'intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato. In caso positivo, dovrà essere prodotta apposita delibera dell'assemblea di condominio che approva la tipologia e assume l'impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi. In caso contrario, l'intervento dovrà conformarsi alle caratteristiche dell'elemento già realizzato da dimostrare mediante adeguata documentazione fotografica.

L'apposizione delle pensiline o tende retrattili potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e in particolare quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi i contorni, modanature o ad altri eventuali elementi architettonici o partiture decorative di facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la pensilina dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

(5.3.4) struttura

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, policarbonato trasparente e tele (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).

Il colore dell'eventuale tela dovrà essere di tonalità sobria adeguata alla facciata e al colore delle strutture di chiusura delle aperture e dovrà riferirsi alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale.

Le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e dovrà comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti nella facciata.

Nel caso di installazione di pensiline o tende retrattili a copertura dei balconi o terrazzi la sporgenza non potrà superare quella del balcone o terrazzo sottostante.

Nel caso di installazione di pensiline o tende retrattili a protezione di aperture la sporgenza non dovrà superare m. 1,50 se prospicienti uno spazio privato e m. 1,20 se prospicienti uno spazio pubblico.

Solo nel caso di installazioni di tende retrattili a piano terreno e prospicienti uno spazio privato la sporgenza massima potrà essere di m. 3,00 ed in ogni caso potranno coprire solo un'area non superiore al 50% dell'area del cortile o del giardino su cui sono installate.

La lunghezza delle pensiline e tende retrattili non dovrà eccedere 0,75 m. per parte dai lati dell'apertura che si intende coprire.

Non è pertanto ammessa la realizzazione di pensiline o tende retrattili atte a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Le pensiline o tende retrattili non possono essere posizionate ad un'altezza, calcolata all'intradosso della struttura, maggiore di m 3,00 e minore di m 2,10 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.

Qualora vengano inserite al piano terreno, su una facciata prospiciente uno spazio veicolare, l'altezza minima di installazione, calcolata dal piano stradale all'intradosso della copertura non dovrà essere inferiore a m. 4,50 e l'altezza massima non dovrà essere superiore a m. 5,00

5.4 Gazebo e pergolati

(5.4.1) Con i termini "gazebo" e "pergolati" si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte da almeno due lati, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento.

(5.4.2) modalità di intervento

I gazebo e i pergolati possono essere realizzati in tutte le zone del territorio comunale.

(5.4.3) ubicazione

Queste strutture possono essere realizzate su terrazzi, giardini e cortili a servizio della destinazione d'uso dell'edificio principale.

Le strutture potranno essere poste in aderenza al fabbricato principale o a una distanza come dettata dalle norme del Codice Civile.

Si può derogare la distanza dal confine purchè sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante.

L'installazione deve comunque rispettare le norme dei regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, le norme igienico sanitarie vigenti, i vincoli specifici e le normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Negli interventi in condominio o complessi di case in aderenza (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al primo approvato in quel fabbricato.

Pertanto nel progetto dovrà essere specificato se l'intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato. In caso positivo, dovrà essere prodotta apposita delibera dell'assemblea di condominio che approva la tipologia e assume l'impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi. In caso contrario, l'intervento dovrà conformarsi alle caratteristiche dell'elemento già realizzato da dimostrare mediante adeguata documentazione fotografica.

(5.4.4) struttura

L'installazione di gazebi e pergolati dovrà essere realizzata in maniera tale da non pregiudicare il decoro delle abitazioni.

I materiali da utilizzare dovranno essere leggeri (legno, metallo, pvc) e le strutture dovranno essere fissate con staffe e viti. Le intelaiature dovranno essere idonee a creare ornamento, riparo e ombra e come tali dovranno essere fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

Tali strutture potranno essere tamponate esclusivamente con strutture di tipo grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più del 1/20 della superficie delle pareti).

La struttura potrà avere una copertura mobile con tende retrattili purchè siano realizzate con materiali leggeri quali teli in tessuto o pvc, rete ombreggiante oppure essere ricoperta da piante rampicanti.

E' ammessa, con rispetto delle norme generali relative alle specifiche zone omogenee, la sostituzione e/o integrazione della copertura dei pergolati e dei gazebi con pannelli fotovoltaici/termici solo nel caso che il gazebo o pergolato sia ubicato nella parte retrostante dell'immobile. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici

Le dimensioni di tali installazioni dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

altezza massima, calcolata all'intradosso della struttura m.3,00

altezza minima dal piano pavimento sul quale vengono realizzate m.2,10

L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50.

Se le strutture vengono posizionate su giardini e/o cortili il limite di superficie coperta dalle strutture non potrà essere superiore al 20% della superficie coperta dall'immobile principale e non superiore al 10% dell'area scoperta di pertinenza del fabbricato principale e comunque non superiore a mq 15,00.

Per il posizionamento delle strutture nei cortili e/o giardini è consentita l'installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinte in colore grigio piombaggine o brunito, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Le pedane dovranno essere posizionate esclusivamente sotto la superficie della struttura e, in modo tale da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili. Il piano pavimento delle pedane potrà essere, al massimo, rialzato di cm 20 dal piano di campagna.

La restante superficie dovrà essere permeabile e quindi trattata a verde o distesa di ghiaio, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche ad evitare sovraccarichi della rete fognaria. Nel caso in cui l'installazione venga realizzata su una preesistente superficie pavimentata si dovrà comunque provvedere un rapido deflusso delle acque meteoriche.

La struttura non può avere funzione di ricovero di autovetture.

5.5) dehors permanenti

(5.5.1) si intendono le installazioni improntate alla semplicità e qualità architettonica, realizzate con struttura portante in ferro, acciaio, legno, pvc, alluminio brunito, leghe metalliche tamponate come definito al comma 5.4.4

(5.5.2) modalità di intervento

I dehors permanenti possono essere realizzati ad esclusivo servizio di attività ricettive, culturali, terziarie e sedi di rappresentanza.

(5.5.3) ubicazione

Queste strutture possono essere realizzate su giardini e cortili.

Le strutture potranno essere poste in aderenza al fabbricato principale o a una distanza come dettata dalle norme del Codice Civile.

Si può derogare la distanza dal confine purchè sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante.

L'installazione deve comunque rispettare le norme dei regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, le norme igienico sanitarie vigenti, i vincoli specifici e le normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Non devono costituire intralcio o barriera architettonica e devono essere accessibili ai portatori di handicap.

All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora i dehors vengano realizzati in aderenza agli edifici e in corrispondenza delle aperture di locali dell'edificio principale dovranno essere verificati, anche per questi locali dell'edificio principale, i requisiti di areazione e illuminazione ai sensi della normativa vigente.

Se la struttura è a servizio della ristorazione dovrà pertanto essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Tale facoltà è ammessa anche per la ristorazione agrituristica nei limiti previsti dalla relativa normativa.

E' fatto assoluto divieto nel tempo il cambio di destinazione d'uso, nel caso di un diverso utilizzo da quello per il quale sono state progettate viene a cadere il titolo abilitativo, pertanto, il proprietario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.

Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, si ordinerà l'immediata rimozione della struttura.

(5.5.4) struttura

Tutti i manufatti devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni.

Devono avere caratteristiche idonee per un corretto, armonico e coerente inserimento nel contesto ambientale e architettonico cui sono a servizio.

Tutte le parti componenti i dehors dovranno essere realizzate con materiale leggero consono alla tipologia dell'immobile sul quale il manufatto verrà collocato.

Le caratteristiche di tali installazioni dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

(a) la struttura portante dovrà presentare caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tale da evitare la formazione di ruggine, potrà essere realizzata con materiali di recente concezione di tipo leggero quali ferro, acciaio, legno, pvc, alluminio brunito, leghe metalliche con montanti sottili comunque di colore scuro ancorati su pedana o a terra mediante appositi sistemi di ancoraggio, con viti o staffe tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare escavazioni sia durante la posa in opera che durante la loro rimozione.

(b) La tamponatura potrà essere realizzata completamente in vetro antisfondamento, in policarbonato trasparente rigido o con graticci in legno con passo non inferiore a cm 10 X 10 con funzione di sostegno per piante rampicanti.

Eventualmente la parte inferiore sino a cm 100 di altezza dal piano pavimento potrà essere tamponata interamente con lo stesso materiale della struttura portante. La parte eccedente l'altezza di cm 100 della tamponatura potrà essere apribile, ad anta con apertura verso l'interno oppure scorrevole complanare.

Sono vietati materiali metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato, alluminio non verniciato o elettrocolorato.

(c) Per il posizionamento delle strutture nei cortili e/o giardini è consentita l'installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinte in colore grigio piombaggine, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Le pedane dovranno essere posizionate esclusivamente sotto la superficie della struttura e, in modo tale da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili. Il piano pavimento delle pedane potrà essere, al massimo, rialzato di cm 20 dal piano di campagna.

La restante superficie dovrà essere permeabile e quindi trattata a verde o distesa di ghiaino, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Nel caso in cui l'installazione venga realizzata su una preesistente superficie pavimentata si dovrà comunque provvedere un rapido deflusso delle acque meteoriche.

(d) La copertura potrà essere realizzata in vetro antisfondamento, in policarbonato trasparente rigido o in tela impermeabile senza scritte pubblicitarie.

Le coperture con telo dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi e impermeabili tali da evitare la formazione di muffe.

In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra o sotto la copertura.

Il sistema di apertura e di avvolgimento delle protezioni solari può essere automatizzato o manuale; qualora si opti per la seconda soluzione, al termine dell'utilizzo, l'asta deve essere rimossa e custodita all'interno dell'esercizio.

La copertura dovrà essere dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.

Non sono ammesse coperture con lastre in fibrocemento, lastre ondulate di qualunque materiale.

(e) colori

I colori dei tamponamenti, delle coperture e dei teli dovranno essere di tonalità sobria, coordinati con l'edificio principale e/o fronteggiante, sia per il colore della facciata che per le strutture di chiusura delle aperture e il contesto ambientale.

Eventuali teli di copertura dovranno essere omogenei per ogni fronte sia nella forma, nel colore e nel materiale.

Eventuali scritte pubblicitarie e diciture sono consentite sulla fascia di finitura. I colori dovranno essere indicati con campionature negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione e saranno comunque valutati dalla C.I.E.

(f) dimensioni

La struttura dovrà essere a piano unico.

L'altezza massima dell'installazione, calcolata al punto più alto della struttura è identificato dal primo marcapiano o in sua assenza, dal prolungamento immaginario dell'intradosso del primo solaio dell'edificio principale cui sono a servizio e comunque non superiore a m. 4,00 dal piano pavimento.

Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie dell'edificio di cui la stessa è a servizio, comunque con una superficie massima coperta non superiore al 40% della superficie coperta dell'edificio di cui la stessa è a servizio e non superiore al 20% dell'area esterna di pertinenza del fabbricato e comunque non superiore a mq 200,00.

La restante superficie esterna del giardino/cortile dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaino, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

6) SANZIONI

Per l'inosservanza alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i.

Qualora la struttura installata possa essere regolarizzata, il proprietario o chi per lui avrà 30 giorni di tempo dalla data di notifica della sanzione pecuniaria.

Qualora le strutture non possano essere regolarizzate, secondo le norme del presente regolamento, il proprietario o chi per lui, dovrà provvedere alla rimozione entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione; in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con l'addebito aggiuntivo al proprietario delle spese di rimozione.

Il materiale rimosso coattivamente dal Comune sarà conservato nei magazzini comunali o in luoghi definiti dall'Amministrazione Comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di rimozione; in detto periodo la struttura potrà essere ritirata dagli interessati previo l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione e la custodia, nonché di altri eventuali costi sostenuti e documentati.

Nel caso gli interessati non provvedano al ritiro del manufatto nei 30 giorni previsti dal presente articolo, il materiale potrà essere distrutto o venduto ed il ricavato sarà trattenuto a detrazione del credito vantato dall'Amministrazione.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, resta impregiudicato per l'Amministrazione, il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.